

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – **Ravvedimento operoso** per l'anno ____.
(art. 13 D.Lgs. 18-12-1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni).

Il sottoscritto _____ tel. _____

nato a _____ il ___/___/___ C.F. _____

residente a _____ in via _____ n. _____

in qualità di: proprietario - comproprietario al _____% - usufruttuario - legale
rappresentante/erede di _____ Cod.Fisc. _____

COMUNICA

di aver regolarizzato, mediante ravvedimento operoso, per l'anno di imposta in oggetto
indicato, la seguente violazione (**barrare le caselle interessate**) :

- mancato o ritardato versamento** dell'imposta alla scadenza prevista liquidabile sulla
base della dichiarazione in sede di autotassazione
 - acconto anno _____
 - saldo anno _____
- omessa presentazione** nei termini della dichiarazione.
- infedele dichiarazione**

Gli immobili oggetto del ravvedimento sono i seguenti :

Tipo immobile ¹	Partita	Fg.	P.lla	Sub.	Cat.	Cl.	Rendita/Reddito/ Valore	% poss.	Mesi poss.

Calcolo Ravvedimento:

IMPOSTA DOVUTA _____

SANZIONE _____

INTERESSI _____

TOTALE _____

data versamento _____

Allegata copia versamento.

li, _____

FIRMA

¹ Indicare se trattasi di fabbricato, area fabbricabile o terreno agricolo

NOTE SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI

L'art. 13 del D. Lgs.vo 472/97, modificato dall'art.16, comma 5, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009, consente di regolarizzare, mediante il "ravvedimento operoso", le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento del tributo, con riduzione delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano già state constatate e, comunque, non siano state poste in essere attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dall'art. 1, comma 20 della L. 220/2010 con i limiti di applicabilità previsti dal comma 22 dello stesso articolo 1, ossia alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Le fattispecie più significative sono le seguenti:

- a) **omesso versamento dell'acconto e/o del saldo 2010** (scadenze rispettivamente del 16/06/2010 e del 16/12/2010)

Scadenza per il ravvedimento (lungo - l'unico ancora possibile nel 2011)	Sanzione	Interessi
Entro il termine per presentare nel 2011 la dichiarazione ICI del 2010, coincidente con il termine per presentare nel 2011 la dichiarazione dei redditi del 2010. Qualora non sussista l'obbligo dichiarativo, entro il 16/6/2011 per il versamento dell'acconto 2010, entro il 16/12/2011 per il versamento del saldo 2010.	3% dell'imposta dovuta e non versata	1% per il 2010 da calcolare su base giornaliera 1,5% per il 2011 da calcolare su base giornaliera

- b) **omesso versamento dell'acconto 2011** (scadenza del 16/06/2011)

Scadenza per il ravvedimento (breve)	Sanzione	Interessi
Entro 30 giorni dal mancato versamento, ossia entro il 18/07/2011 (il 16/07/2011 è sabato)	3% dell'imposta dovuta e non versata	1,5% per il 2011 da calcolare su base giornaliera
Scadenza per il ravvedimento (lungo)	Sanzione	Interessi
entro il 18 giugno 2012 se la dichiarazione ICI non è dovuta oppure entro il termine per presentare nel 2012 la dichiarazione ICI per il 2011, coincidente con il termine per presentare nel 2012 la dichiarazione dei redditi del 2011	3,75% dell'imposta dovuta e non versata	1,5% per il 2011 da calcolare su base giornaliera Nota: il tasso dell'1,5% potrebbe essere suscettibile di future variazioni nel 2012, è pertanto necessario verificare prima di provvedere al pagamento

- c) **omesso versamento del saldo 2011** (scadenza del 16/12/2011)

Scadenza per il ravvedimento (breve)	Sanzione	Interessi
Entro 30 giorni dal mancato versamento, ossia entro il 16/01/2012 (il 15/01/2012 è domenica)	3% dell'imposta dovuta e non versata	1,5% per il 2011 da calcolare su base giornaliera
Scadenza per il ravvedimento (lungo)	Sanzione	Interessi
Entro il termine per presentare nel 2012 la dichiarazione ICI per il 2011, coincidente con il termine per presentare nel 2012 la dichiarazione dei redditi del 2011	3,75% dell'imposta dovuta e non versata	1,5% per il 2011 da calcolare su base giornaliera Nota: il tasso dell'1,5% potrebbe essere suscettibile di future variazioni nel 2012, è pertanto necessario verificare prima di provvedere al pagamento

Nota per i casi a), b) e c) indicati: per perfezionare il ravvedimento e' necessario pagare entro i termini indicati l'imposta, gli interessi moratori sull'imposta al tasso legale con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto

essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito e la sanzione dovuta calcolata sempre solo sull'imposta. Il pagamento va effettuato con il bollettino che serve per pagare l'imposta in autotassazione, indicando negli spazi dedicati alle voci "terreni fabbricabili" "abitazione principale" "altri fabbricati" gli importi corrispondenti alla sola imposta, senza maggiorazione della sanzione ridotta e degli interessi; la somma da versare deve invece comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi; è necessario inoltre barrare la casella relativa al ravvedimento.

d) **omessa dichiarazione o denuncia di variazione relativa al 2009** (scadenza coincidente con il termine per presentare nel 2010 la dichiarazione dei redditi del 2009-l'ultimo termine era fissato al 05/10/2010, quale proroga del 30/09/2010, per la presentazione del mod. Unico in modalità telematica).

Scadenza per il ravvedimento (lungo - l'unico ancora possibile nel 2011)	Sanzione	Interessi
Entro il termine per presentare nel 2011 la dichiarazione ICI del 2010, coincidente con il termine per presentare nel 2011 la dichiarazione dei redditi del 2010	10% dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione tardivamente prodotta e non versata con un minimo di € 5,00	3% per il 2009 da calcolare su base giornaliera 1% per il 2010 da calcolare su base giornaliera 1,5% per il 2011 da calcolare su base giornaliera

e) **omessa dichiarazione o denuncia di variazione relativa al 2010** (scadenza coincidente con il termine per presentare nel 2011 la dichiarazione dei redditi del 2010)

Scadenza per il ravvedimento (breve)	Sanzione	Interessi
Entro 90 giorni dalla scadenza per presentare nel 2011 la dichiarazione dei redditi del 2010	10% dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione tardivamente prodotta e non versata con un minimo di € 5,00	1% per il 2010 da calcolare su base giornaliera 1,5% per il 2011 da calcolare su base giornaliera
Scadenza per il ravvedimento (lungo)	Sanzione	Interessi
Entro il termine per presentare nel 2012 la dichiarazione ICI per il 2011, coincidente con il termine per presentare nel 2012 la dichiarazione dei redditi del 2011	12,50% dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione tardivamente prodotta e non versata con un minimo di € 5,00	1% per il 2011 da calcolare su base giornaliera 1,5% per il 2011 da calcolare su base giornaliera Nota: il tasso dell'1,5% potrebbe essere suscettibile di future variazioni nel 2012, è pertanto necessario verificare prima di provvedere al pagamento

Nota per i casi d) ed e) indicati: per perfezionare il ravvedimento bisogna pagare entro i termini indicati l'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione tardivamente prodotta, gli interessi moratori sull'imposta al tasso legale con maturazione giorno per giorno computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito, la sanzione dovuta, calcolato sull'imposta non versata con i minimi indicati; bisogna poi presentare al Comune la dichiarazione tardiva con allegata fotocopia della ricevuta di versamento scrivendo nelle annotazioni la seguente frase: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione" e specificandovi le parti della somma complessivamente versata riguardanti l'imposta, gli interessi, la sanzione. Per eseguire il pagamento va utilizzato il bollettino che serve per pagare l'imposta in autotassazione, indicando solo la somma complessivamente versata oltre ai dati necessari per individuare il contribuente, l'intestatario del conto corrente ed il Comune di ubicazione degli immobili.

f) **dichiarazione con cui si rettifica una precedente dichiarazione riferita all'anno 2009 e presentata tempestivamente nel 2010, da rettificare nel 2011, comportante un maggior debito d'imposta:**

Scadenza per il ravvedimento (unico)	Sanzione	Interessi
Entro il termine per presentare nel 2011 la dichiarazione ICI del 2010, coincidente con il termine per presentare nel 2011 la dichiarazione dei redditi del 2010	5% della maggiore imposta dovuta e non versata	3% per il 2009 da calcolare su base giornaliera 1% per il 2010 da calcolare su base giornaliera 1,5% per il 2011 da calcolare su base giornaliera

g) dichiarazione con cui si rettifica una precedente dichiarazione riferita all'anno 2010 e presentata tempestivamente nel 2011, comportante un maggior debito d'imposta:

Scadenza per il ravvedimento (unico)	Sanzione	Interessi
Entro il termine per presentare nel 2012 la dichiarazione ICI del 2011, coincidente con il termine per presentare nel 2012 la dichiarazione dei redditi del 2011	6,25% della maggiore imposta dovuta e non versata	1% per il 2010 da calcolare su base giornaliera 1,5% per il 2011 da calcolare su base giornaliera Nota: il tasso dell'1,5% potrebbe essere suscettibile di future variazioni nel 2012, è pertanto necessario verificare prima di provvedere al pagamento

Nota per i casi f) e g) che riguardano soltanto la dichiarazione infedele, e con la precisazione che l'omessa indicazione di un immobile costituisce omessa denuncia: per perfezionare il ravvedimento bisogna pagare, entro i termini indicati, l'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa, gli interessi moratori sull'imposta al tasso legale con maturazione giorno per giorno computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito, la sanzione dovuta, calcolato sulla differenza d'imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione rettificativa e quella versata tempestivamente in sede di autotassazione; bisogna poi presentare al Comune la dichiarazione rettificativa con allegata fotocopia della ricevuta di versamento scrivendo nelle annotazioni la seguente frase: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" e specificandovi le parti della somma complessivamente versata riguardanti l'imposta, gli interessi, la sanzione. Per eseguire il pagamento va utilizzato il bollettino che serve per pagare l'imposta, indicando solo la somma complessivamente versata oltre ai dati necessari per individuare il contribuente, l'intestatario del conto corrente ed il Comune di ubicazione degli immobili.

N.B. in tutti i casi evidenziati la formula per il calcolo degli interessi è la seguente:

$$\frac{\text{imposta dovuta} \times \text{giorni di ritardo} \times \text{tasso di interesse legale}}{36500}$$

Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso vanno effettuati con bollettini ICI sul conto corrente postale n° 88746169
intestazione I riga: EQUITALIA NOMOS SPA
intestazione II riga: VERRUA SAVOIA-TO-ICI

Il pagamento delle somme dovute (tributo, sanzione, interessi di mora) può essere effettuato tramite il modello F24.